



Decreto Legge del 12/01/1988 n. 2 - art. 1

Titolo del provvedimento:

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n.47, concernente nuove riforme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Titolo del documento:

Termini per il condono.

Testo: in vigore dal 14/03/1988

modificato da: L del 13/03/1988 n. 68 art. 1

Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1 aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1 ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' abrogato.

3. Il termine per la denuncia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gia' prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.